Centrale Unica di Committenza

Comune di Rende – Comune di Montalto Uffugo

Provincia di Cosenza

Sede: Piazza San Carlo Borromeo – 87036 Rende (CS) – tel. 0984 828411

Oggetto: AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER I LAVORI DI "*INTERVENTO DI ADEGUAMENTO EX D.LGS 36/03 EX DISCARICA LOCALITÀ CROCCHI – MONTALTO UFFUGO*"

CUP: H87B17000550002 – CIG: 75906198F3

Quesito n. 1

L'art. 12 del Disciplinare di gara con riferimento al sub criterio B1.2 Merito tecnico Direzione Lavori chiarisce che: "L'analogia degli interventi illustrati con l'intervento oggetto dell'affidamento è costituita dalla corrispondenza della parte alfabetica "P.03" dell'individuazione con la sigla alfanumerica "ID Opere" e dal grado di complessità "G" non inferiore a "0,85" per la categoria con riferimento al precedente articolo 1. Al riguardo saranno valutati maggiormente la completezza dei servizi prestati analoghi a quelli oggetto del presente affidamento ed in particolare la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva e/o esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, la misura e contabilità.
Sarà cura dell'operatore economico descrivere i lavori oggetto delle prestazioni professionali svolte in modo che la stazione appaltante possa valutarne la coerenza in modo da consentire la presentazione di lavori oggettivamente analoghi (*adeguamento a d.lgs. n. 32/2006 discarica dismessa*).
La documentazione dovrà essere relativa ad incarichi svolti effettivamente dal concorrente ovvero, in caso di costituendo raggruppamento, da uno o più dei soggetti facenti parte del raggruppamento medesimo"
Avendo quindi il suddetto articolo del richiamato disciplinare precisato che la categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare è la seguente: • Categoria d'opera: Paesaggio. Ambiente. Naturalizzazione Agroalimentare. Zootecnica. Ruralità. Foreste.
• ID. Opere: Codice P.03. Considerato che ai sensi della tavola Z1 allegata al Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 di approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 in corrispondenza della Categoria ID. Opere P.03 richiesta non è prevista alcuna corrispondenza con le categorie di cui alle previgenti normative.
SI CHIEDE QUINDI
se al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnica-professionale di cui trattasi, è possibile utilizzare servizi di ingegneria espletati con riferimento a lavori certificati nelle classi e categorie diverse dalla P.03 ma che oggettivamente sono riconducibili a quelli oggetto delle prestazioni in appalto e precisamente riconducibili alle seguenti categorie:
• IB.04 (Depositi e discariche senza trattamento dei rifiuti)
• D.02 (Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani) VII/a ex L. 143/49.
IN CASO NEGATIVO SI CHIEDE
• se il raggruppamento invitato alla procedura può essere integrato con altro operatore economico
• o se i servizi di cui al sub criterio B1.2 possano essere oggetto di "Avvalimento"

Risposta

Corre l'obbligo precisare che i contenuti di cui all'art. 12 fanno riferimento a criteri di valutazione dell'offerta tecnica e non a requisiti di qualificazione per l'ammissione alla procedura, il cui possesso è stato già dichiarato dal concorrente nella fase dell'indagine di mercato, il quale, altrimenti, non avrebbe potuto partecipare alla fase successiva di selezione.

Per quanto attiene alla dimostrazione dei requisiti tecnico-organizzativi si rimanda al p.to 2 dell'art. 7.2 della lettera d'invito. La stessa prevede:

- ***a partire dal 21 dicembre 2013**, sono utilizzabili esclusivamente i lavori classificati con lo "ID Opere" di cui all'art. 1;*
- ***prima del 21 dicembre 2013** sono utilizzabili i lavori che oggettivamente sono riconducibili a quelli oggetto delle prestazioni in appalto (adeguamento a d.lgs. n. 32/2006 discarica dismessa); sarà cura dell'operatore economico descrivere i lavori oggetto delle prestazioni professionali in modo che la stazione appaltante possa valutarne la coerenza e l'analogia con quelli oggetto del presente affidamento. In ragione dell'applicazione del criterio di analogia sulla base delle condizioni sostanziali e di fatto, al fine di una ragionevole coerenza tra i lavori oggetto dei servizi in gara e i lavori per i quali sono stati svolti i servizi in precedenza, sarà cura dell'operatore economico descrivere i lavori oggetto delle prestazioni professionali svolte in modo che la stazione appaltante possa valutarne la coerenza in modo da consentire la presentazione di lavori oggettivamente analoghi o estromettere lavori altrettanto oggettivamente eterogenei rispetto a quelli oggetto delle prestazioni in appalto, anche con riferimento ai servizi svolti a partire dal 21 dicembre 2013.*

Per quanto attiene alla possibilità dell'aggiunta di un altro operatore economico al raggruppamento, se la modifica è preordinata a sopperire ad una carenza di requisiti intervenuta medio tempore o esistente ab origine, la stessa non è ammissibile per il pieno rispetto non solo del principio di unitarietà della procedura ma anche della par condicio, (TAR Lazio - sentenza n. 1880 del 19 febbraio 2018). Diversamente, ai sensi del comma 11 dell'art. 48 del D.Lgs 50/2016, *l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.*

Inoltre l'avvalimento non può riguardare i contenuti dell'offerta tecnica (es. servizi di cui al sub. criterio B1.2), ma solo i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale richiesti per la partecipazione alla procedura di gara.